



“LUX FIDELIS” S.r.l.

Concessionaria Comunale per la costruzione e gestione degli impianti di illuminazione
votiva cimiteriale dal 1970

Via Boldarin 4 – 33040 PREMARIACCO (UD)

Tel 0432674145 Fax 0432673476

e mail : ivogalliusi@luxfidelis.it

Cod. fisc. e P. IVA 01786950301

FINANZA DI PROGETTO

Ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D. lgs 50/2016

BOZZA DI CONVENZIONE

COMUNE DI SAGRADO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I
CIMITERI DI SAGRADO E POGGIO TERZA ARMATA PREVIO
ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI**

Premariacco, 10/09/2016

Il Legale Rappresentante

IVO GALLIUSI

ALLEGATO N. 2

BOZZA DI CONVENZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune di

Cod. Fisc. e P. IVA [●]

Rep. n./Racc. n. [●]

[●]

Prot. n[●]

OGGETTO: Servizio pubblico di illuminazione votiva nei cimiteri di Sagrado e Poggio Terza Armata. Intervento di finanza di progetto ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. 18.4.2016, n. 50. CIG n.

[●]

CONCESSIONARIO: Impresa [●] con sede a [●] in Via [●], n. [●] (C.F. [●] e P. IVA [●]

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemila [●] - il giorno [●] del mese di [●] in una sala del Comune di [●]

Avanti a me, dott. [●], Segretario Generale del Comune di [●] rogante, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità, veste rappresentativa e validità dei certificati di firma utilizzati sono certa:

1. [●], nat[●] a [●] l' [●] ([●]) 19[●] ([●]), nella sua veste di [●], domiciliat[●] agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di [●] n. [●], il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del **Comune di [●]** ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e [●] del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di [●] e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

che rappresenta;

2. sig. [●], nato a [●] ([●]) il [●] ([●])19[●] ([●]), che interviene e stipula in qualità di legale rappresentante dell' **Impresa [●]** , in seguito più brevemente detta anche "concessionario ", con sede a [●] ([●]), in Via [●] n. [●], ed è domiciliato per la sua carica presso la menzionata sede dell' Impresa stessa.

Essi comparenti, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente:

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE**

VOTIVA

per la migliore intelligenza del quale premettono:

- che in data [●] è pervenuta al Comune, sub n. prot. [●], la proposta avanzata ai sensi dell'art. 179, c. 3 e dell'art. 183, c.3, del D.lgs. n. 50/2016, dall' Impresa [●] volta ad ottenere in concessione, mediante lo strumento della finanza di progetto, la gestione per un periodo di anni [●] ed alle condizioni contenute nella proposta stessa, del servizio pubblico di illuminazione votiva presso i cimiteri di Sagrado e Poggio Terza Armata, previo adeguamento e riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti esistenti;
- che detta proposta è comprensiva del progetto di fattibilità , del piano economico finanziario asseverato, della bozza di convenzione destinato a regolare i rapporti tra le parti, del documento contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché

delle garanzie prescritte dalla sopra richiamata normativa;

- che con deliberazione [●] n. [●] dd. [●] la proposta è stata dichiarata di pubblico interesse ed è stato approvato il relativo progetto di fattibilità;

- che a seguito dell'approvazione di cui sopra, con successiva determinazione del [●] n. [●] del [●] è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, previo avviso pubblico per la manifestazione di interesse, per l'affidamento, in concessione, del servizio pubblico di illuminazione votiva con adeguamento e riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti esistenti nei cimiteri di [●] per la durata di anni [●] ponendo a base di gara la proposta avanzata da [●], approvando altresì l'avviso pubblico, la lettera di invito ed i documenti di gara, con diritto di prelazione per il promotore;

- che in esito a detta pubblicazione sono pervenute al Comune n. [●] manifestazioni di interesse da parte di [●];

- che con nota prot. n. [●] dd. [●] inviata a mezzo PEC i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara sono stati invitati a formulare, nei termini ed alle condizioni indicate nella lettera stessa, la propria offerta;

- *[che in relazione all'avviso non sono pervenute al Comune altre manifestazioni di interesse;]*

- che con determinazione n.[●] del [●] è stato approvato l'esito della procedura negoziata ed è stato disposto l'affidamento della concessione a [●] alle condizioni tutte contenute nell'offerta prodotta dalla medesima

Impresa;

- che in esito all'espletamento della gara, è risultata più conveniente per il Comune la proposta avanzata da [●] rispetto alla quale è stato richiesto al promotore di migliorare la propria proposta per omologare la stessa alle migliori condizioni del mercato;

- che il promotore ha accettato con nota prot. n. [●] dd. [●] le migliori condizioni offerte da [●] modificando in tal senso la propria proposta;

- che la Impresa aggiudicataria ha dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per cui il Concedente ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della concessione di cui trattasi alla stessa, alle condizioni di cui al progetto di fattibilità approvato con deliberazione n.[●] di data [●], nonché alle condizioni tecnico, giuridiche ed economiche contenute nell'offerta presentata in sede di gara;

- che con determinazione n. [●] dd. [●], esecutiva dalla medesima data, a firma del [●] e per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento definitivo in concessione della gestione del servizio in oggetto, all'Impresa [●] ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;

- che in data [●] è stata inviata ai contro-interessati la comunicazione di aggiudicazione definitiva e che non sono intervenuti contenziosi nei termini di legge entro il termine dilatorio;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione della convenzione per la disciplina dei rapporti negoziali in relazione alla concessione in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

visto l'art.11, c.13, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., relativamente ai

contratti da stipulare in forma pubblico amministrativa con il rogito a cura dell'Ufficiale Rogante dell'ente concedente, e l'obbligo della modalità digitale per il loro perfezionamento;

tutto ciò premesso,

I contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti sopra richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il piano economico finanziario asseverato; allegato sub [●]
- le condizioni generali di abbonamento agli utenti; allegato sub [●]

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha ad oggetto l'affidamento da parte del Comune di [●], di seguito indicato più brevemente come "Concedente", all'Impresa [●] di seguito indicata quale "Concessionario", in via esclusiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di adeguamento e riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti di illuminazione votiva esistenti nei cimiteri di [●] preordinati alla gestione, in concessione, del servizio di pubblica illuminazione votiva.

In particolare il Concedente affida al Concessionario, quanto segue:

- a. la progettazione esecutiva degli impianti, da redigersi ai sensi della vigente normativa ed in conformità e sviluppando il progetto di fattibilità approvato con deliberazione n. [●] dd. [●];
- b. la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del

Concessionario, degli impianti in conformità al progetto esecutivo che sarà elaborato dal Concessionario ed approvato dal Comune;

c. la gestione, conduzione e lo sfruttamento economico degli impianti nei modi più oltre dettagliati nella presente convenzione;

d. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e di ogni suo componente realizzato in attuazione della presente convenzione, per l'intera durata della concessione, in conformità a quanto espressamente previsto dal piano di manutenzione che farà parte del progetto esecutivo.

Tutte le opere e gli impianti verranno progettati e realizzati con l'obiettivo di ottenere il massimo contenimento dei consumi energetici e, laddove possibile, di consentire l'utilizzazione di fonti energetiche alternative.

ART. 3 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE E DESTINAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DELL'OPERA

Le parti convengono che le opere vengano realizzate a completa cura, onere e rischio del Concessionario, con propri mezzi finanziari, fatto salvo quanto infra convenuto, anticipati dal Concessionario stesso che, sulla base del piano finanziario presentato e del permanere dei presupposti di equilibrio del medesimo, si assumerà l'alea economico finanziaria inerente l'esecuzione del contratto.

Il Concessionario provvederà alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera secondo quanto previsto dal progetto, dagli usi a cui la stessa è diretta e secondo le regole dell'arte, nonché alle attività di manutenzione e gestione necessarie, sostenendo le connesse spese di

investimento e recuperando tali oneri, compresi quelli finanziari, attraverso i previsti ricavi derivanti dalla gestione economica e funzionale degli impianti.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione e la gestione del relativo servizio pubblico di illuminazione votiva ha durata di anni [●] ([●]) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenza il [●].

Nel periodo di durata della concessione è ricompreso anche il tempo per la progettazione e la realizzazione dei lavori.

Allo scadere della concessione tutti gli impianti inizialmente realizzati ed indicati nel progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale, così come previsto dall'art. 8 della presente convenzione, diventeranno di proprietà del Comune.

ART. 5 - REGIME TARIFFARIO

Contributo di allacciamento

Gli impianti potranno essere eseguiti esclusivamente dal Concessionario il quale ne assume la responsabilità e la manutenzione. Il sistema speciale d'impianto si compone della fornitura e posa del cavo elettrico, del portalampada, della lampadina e dell'allacciamento alla rete principale di distribuzione.

Ciò premesso il contributo una tantum, a fondo perduto, resta così fissato:

- | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|
| A) | Allacciamento tomba singola in terra | Euro [●]= più IVA |
| B) | Allacciamento tomba di famiglia | Euro [●]= più IVA |
| C) | Allacciamento loculo | Euro [●]= più IVA |

D) Allacciamento ossario

Euro [●]= più IVA

Canone annuo utenza

Per l'erogazione dell'energia elettrica e della relativa manutenzione l'utente verserà direttamente al Concessionario in forma anticipata Euro [●]= più IVA annue.

Nella tariffa di abbonamento sono comprese:

- le spese di manutenzione
- le riparazioni
- il ricambio delle lampadine
- il consumo di energia elettrica
- la vigilanza della rete e degli impianti

Nel prezzo dell'abbonamento sono escluse le spese di esazione.

Per quanto riguarda il rapporto tra il Concessionario e l'utente, le condizioni sono riportate nelle "CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AGLI UTENTI" che, allegato sub [●] al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

L'annualità per il servizio di illuminazione votiva viene indicato dal 1° [●] al 31 [●] e viene riscosso in forma anticipata tramite il bollettino di versamento postale inviato dal Concessionario all'utente entro il 10 [●] di ogni anno. Il pagamento potrà essere altresì effettuato con altra modalità, preventivamente concordata tra il Concessionario e l'utente.

Per le nuove utenze installate durante l'anno, verrà riscosso il relativo canone annuo rapportandolo alla data di inizio della fornitura fino al 31 [●]

ART. 6 - REVISIONE ANNUALE DELLE TARIFFE - Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di applicare ogni anno, previa comunicazione al Comune, l'aggiornamento delle tariffe agli utenti, applicando l'indice ISTAT - FOI .

L'Amministrazione Comunale procederà tempestivamente all'esame dell'istanza e dei relativi conteggi ed alla conseguente deliberazione della Giunta Comunale, affinché possa essere esecutiva entro 60 giorni dalla richiesta di revisione. Decorso il termine di cui al comma precedente, il silenzio del Comune sarà da considerarsi come provvedimento di assenso alla richiesta di revisione.

ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE – Il Concessionario con il presente contratto si impegna a versare al Comune di [•] entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite la tesoreria Comunale, un canone annuo pari al [•]%([•] per cento) dei ricavi derivati dai canoni di abbonamento versati dagli utenti del servizio di illuminazione votiva .

ART. 8 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI –

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo posto a base di gara ed alle eventuali varianti migliorative offerte e sarà soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.

I tempi di progettazione e realizzazione delle opere dovranno corrispondere a quanto offerto dal Concessionario in fase di gara e cioè, giorni [•] ([•].), dalla data di sottoscrizione del presente atto, per la consegna del progetto esecutivo e giorni [•]([•]), per l'esecuzione delle opere, a partire dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Viene stabilita una penale pari a € 50,00= per ogni giorno di ritardo

nella consegna del progetto esecutivo ed € 100,00= per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. Un ritardo superiore a giorni 120 , determinerà la revoca del contratto.

ART. 9 - ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI AGLI AMPLIAMENTI DEI CIMITERI-

Qualora, durante il periodo della concessione, l'Amministrazione Comunale dovesse provvedere ad ampliare o modificare i cimiteri esistenti, il Concessionario sarà tenuto ai sensi dell'art. 175 co.1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, ad integrare, a proprie spese, gli impianti elettrici votivi, estendendoli alle zone ampliate, previa consegna da parte dell'Amministrazione Comunale al Concessionario, della copia dei progetti relativi agli ampliamenti stessi.

Gli impianti elettrici votivi aggiuntivi dovranno essere realizzati dal Concessionario in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare dovranno rispettare tutte le prescrizioni tecnico- costruttive che verranno di seguito elencate con specifico riferimento all'utilizzo di materiali speciali appositamente prodotti per essere installati negli impianti di illuminazione votiva cimiteriale. I nuovi lavori non inclusi nella concessione iniziale dovranno essere eseguiti sotto l'alta sorveglianza del Comune mentre resteranno a carico del Concessionario gli oneri relativi alla direzione lavori. Tali lavori supplementari possono essere realizzati dal concessionario senza una nuova procedura di aggiudicazione essendo funzionalmente collegati e tecnicamente inscindibili, ovvero gestionalmente non separabili e le condizioni economiche risultano predeterminate in quanto i canoni

all'utenza sono già noti e prefissati.

9.1.- Circuito Primario - Tutti i materiali utilizzati nella parte d'impianto alimentato a 230 V dovranno essere muniti di marchio di qualità, in particolare i trasformatori di sicurezza, gli interruttori magnetotermici ed i portafusibili.

I quadri di comando-trasformazione verranno realizzati con contenitori in vetroresina, particolarmente adatti per l'installazione all'esterno, posati su piedistallo in calcestruzzo prefabbricato, o fissate direttamente a parete con canalina copritubo. La caduta di tensione massima non deve superare il 4%.

9.2.- Circuito Secondario nelle tombe a terra - La parte d'impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza nelle tombe a terra, dovrà essere costruito come segue:

a. con cavi tipo FG7OR e FG7R per le linee dorsali, posati in cavidotti, mentre le connessioni verranno effettuate mediante connettori a compressione (crimpatura) per le sezioni superiori a 4 mmq e con saldatura a stagno o mediante elettrofusione per le sezioni inferiori

b. con cavi speciali tipo URDR e UROR marchiati USO SISTEMA SELV adatti per la posa direttamente interrata, per le linee secondarie e per le derivazioni terminali, posati direttamente interrati, mentre le connessioni tra la linea secondaria e la derivazione terminale dovranno tassativamente essere stagnate a regola d'arte e con isolamento ripristinato mediante collante T1 e nastro PVC,;

c. ai fini funzionali, le derivazioni terminali delle tombe singole e di

famiglia nei campi a terra, dovranno essere realizzate con cavo speciale tipo URDR e UROR 1x(2x0,75); detti cavi devono essere utilizzati anche nel tratto dentro la tomba e cioè dal portalamпада fino alla linea secondaria;

d. nella realizzazione dell'impianto sulle tombe singole e di famiglia bisogna curare particolarmente l'aspetto estetico, non sono ammessi cavi fissati a vista sul monumento;

e. nei viali principali i cavi devono essere posti in cavidotti ad una profondità minima di 50 cm.;

f. i portalamпада da utilizzare devono del tipo speciale per l'impiantistica votiva cimiteriale, realizzati in nylon + 15% FG, studiati al fine di garantire un sicuro e duraturo contatto tra la lampada e la linea di alimentazione ed autocentranti, nel senso che mantengono la lampadina sempre in centro alla fiamma vetro. Ai fini funzionali, non è ammesso installare portalamпада del tipo per impiantistica civile, con parti metalliche in ferro, in ogni caso la linea di alimentazione deve essere collegata al portalamпада mediante connettore a compressione, saldatura a stagno o direttamente innestata, come nel caso previsto nei portalamпада specifici per impiantistica votiva cimiteriale.

Le linee devono essere dimensionate tenendo conto di una caduta di tensione massima del 4,75 %.

I sistemi di protezione contro i cortocircuiti dovranno essere dimensionati per proteggere singolarmente un massimo di 40/50 possibili utenze.

9.3.- Circuito secondario nei loculi e negli ossari - La parte

d'impianto a bassissima tensione di sicurezza nei loculi e negli ossari deve essere costruito utilizzando cavo speciale per impiantistica cimiteriale, marchiato USO SISTEMA SELV o cavo A07VVH2-U per il tipo di posa fissa, o utilizzando cavo N07V- K per il tipo di posa entro tubo protettivo. I giunti tra la linea di alimentazione secondaria e le derivazioni terminali devono essere eseguiti con saldatura a stagno o mediante elettrofusione ed isolamento ripristinato con nastro in PVC . Le derivazioni terminali devono essere tassativamente realizzate con cavo speciale tipo URDR 1x(2x0,75) e la lunghezza minima consentita è pari a 150 cm per i loculi e 80 cm per gli ossari.

Portalampada, caduta di tensione e protezione contro i cortocircuiti come sopra.

9.4.- Circuito secondario nelle cappelle di famiglia - La parte d'impianto a bassissima tensione di sicurezza nelle cappelle di famiglia deve essere costruito utilizzando gli stessi materiali impiegati nella costruzione degli impianti nei loculi, prestando particolare attenzione al fattore estetico, e quindi evitando assolutamente di fissare i cavi a vista e usando portalampada che consentano di posizionare la lampada al centro della fiamma in vetro.

Portalampada e caduta di tensione come sopra.

Rimane impregiudicata l'adozione di altre prescrizioni tecnico costruttive, preventivamente concordate tra le parti, in seguito al subentro di nuove tecnologie.

Alla consegna dei lavori ed a scadenze intermedie, durante il periodo della concessione, un responsabile incaricato dall'Ufficio Tecnico

Comunale, effettuerà dei controlli su cavi, giunzioni e portalampada, e qualora il Concessionario non avesse ottemperato alle sopraccitate prescrizioni, il Comune potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 108 co. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Entro 30 giorni dal termine dei lavori il Concessionario è tenuta consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale la relazione di verifica funzionale degli impianti realizzati, le dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37/08 ed eventuali elaborati aggiornati del progetto esecutivo in relazione alle modifiche attuate in fase di esecuzione dei lavori. Il Concessionario è pure obbligata a consegnare al Comune tutta la documentazione relativa alla dichiarazione di messa in esercizio degli impianti di messa a terra che il Comune dovrà inviare agli organi competenti.

ART. 10 - SUB-CONCESSIONE - E' vietata la sub-concessione, totale o parziale delle attività oggetto del presente atto.

L'inosservanza di tale disposizione è causa di risoluzione del presente atto e revoca della concessione, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

In caso di affidamento in appalto a terzi di alcune attività oggetto del presente contratto, l'affidamento dovrà rispettare le regole previste dal vigente codice dei contratti pubblici.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - Nell'esecuzione del servizio il Concessionario si obbliga ad osservare ed applicare scrupolosamente le norme del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, e dei successivi decreti ministeriali applicativi, nonché del Regolamento

comunale, dichiarando di manlevare il Comune concedente da ogni e qualsiasi onere e responsabilità civile e penale connessa con la gestione del servizio stesso.

Il Concessionario ha il dovere di :

- a) osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente contratto, nonché i vigenti Regolamenti Comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali;
- b) curare il funzionamento ininterrotto (giorno e notte) degli impianti, salvo il caso in cui vi siano sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente fornitore, ecc.);
- c) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate nei termini previsti dal presente contratto;
- d) provvedere a tenere aggiornata una planimetria schematica degli impianti indicandovi i tracciati principali e secondari delle condutture ed apparecchiature elettriche installate;
- e) farsi carico della fornitura di energia elettrica;
- f) farsi carico dei costi per il rilascio di eventuali e necessarie autorizzazioni paesaggistiche.
- g) aprire un ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, garantendo una presenza di almeno 15 ore settimanali, mediante la disponibilità di un dipendente del Concessionario regolarmente assunto, posto a non oltre 50 Km dalla sede municipale del Comune;
- h) farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione dei viali principali interni ai cimiteri che verranno

collegati alla fornitura Enel intestata al Comune.

ART. 12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1) All'atto della sottoscrizione della presente convenzione, il concessionario ha prestato, ai sensi dell' art. 183 c. 13 del D. lgs. 50/2016 la garanzia riferita al mancato od inesatto adempimento a tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione votiva, nella misura del 10 % (dieci per cento), fatte salve le riduzioni di legge (d. Lgs. 50/2016 art. 93 c.7), del costo annuo operativo di esercizio, quale risulta dal piano economico finanziario e predeterminata in € [●] mediante fidejussione bancaria n. [●] del [●] emessa dalla Banca di [●], ovvero a scelta del concessionario in contanti quale cauzione con le modalità previste dal succitato articolo 93. In caso di presentazione di polizza, questa ha durata pari alla concessione e verrà ripresentata in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richiederà il pagamento di eventuali penali in via prioritaria al Concessionario e solo in caso di mancato adempimento procederà ad escussione della polizza.

Il Concessionario autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbliga, qualora la fidejussione venisse escussa, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta del Comune.

Detta cauzione potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione del Comune.

2) Prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti, il Concessionaria presenterà, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016, una garanzia corrispondente al 10% dell'importo dei lavori previsti nel progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia sarà completamente svincolata solo alla data di emissione della relazione di verifica funzionale degli impianti realizzati e delle relative dichiarazioni di conformità, ed in ogni caso, la sua mancata costituzione determina la revoca della concessione da parte del concedente.

Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. Per le modalità relative allo svincolo della cauzione si seguiranno le vigenti disposizioni di legge.

3) - Il Concessionario ha altresì provveduto all'atto di sottoscrizione del presente contratto a produrre copia della polizza assicurativa n. [●] emessa dalla compagnia [●] a copertura della responsabilità civile per danni a cose e persone inerente la gestione per un massimale non inferiore a 3.000.000,00 Euro.

Nel caso in cui la polizza contenesse franchigie le stesse saranno integralmente a carico del Concessionario.

ART. 13 - DIRITTI DELLA CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha diritto di farsi rimborsare eventuali spese per danni

agli impianti, causati per lavori eseguiti da terzi.

L'Ufficio Tecnico Comunale o i privati, si impegnano ad avvertire il Concessionario concessionaria prima dell'inizio di eventuali lavori nei Cimiteri, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti, o tombe di famiglia onde evitare possibili danni agli impianti. Tra la ditta affidataria del servizio di affossamento e pulizia dei cimiteri ed il Concessionario del servizio di illuminazione votiva intercorreranno gli opportuni accordi per non causare danni all'impianto elettrico interrato.

ART. 14 - MODALITA' DI GESTIONE

La conduzione del servizio si confermerà alle seguenti disposizioni:

- a) E' ammessa l'installazione di una o più lampade nello stesso lampadario. Il costo del canone annuo sarà pertanto moltiplicato per il numero delle lampade installate.
- b) E' assolutamente vietata la sostituzione delle lampade o la manomissione degli impianti da parte di privati.
- c) Le lampade votive, alimentate da bassissima tensione di sicurezza , rimangono accese giorno e notte e devono essere tutte del tipo approvato nel progetto esecutivo con uguali caratteristiche di colore, luminosità, tensione di alimentazione e potenza.
- d) L'Amministrazione Comunale autorizza il Concessionario al libero accesso ai Cimiteri anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nel rispetto dovuto al luogo. Nel caso di funzioni religiose, durante l'esecuzione dei lavori, il Concessionario sospenderà momentaneamente gli stessi.
- e) L'Amministrazione Comunale concede sull'intera area dei cimiteri,

l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Nel caso, comunque, di opere particolari, il Concessionario concorderà con l'Ufficio Tecnico Comunale l'eventuale soluzione ritenuta esteticamente ammissibile.

f) Il Concessionario è autorizzata alla posa del contatore per la fornitura di energia elettrica nel luogo che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale. Nell'eventualità dell'esecuzione di lavori di qualsiasi genere all'intero dei cimiteri, l'Ufficio Tecnico Comunale darà notizia al Concessionario segnalando il tipo di intervento che si andrà ad eseguire. A tutela dei propri impianti, il Concessionario terrà i contatti direttamente con l'Impresa esecutrice dei lavori. Prima dell'esecuzione di nuovi loculi e di ossari, il Concessionario indicherà all'Impresa le modalità di posa dei tubi all'interno dei manufatti.

La presente concessione non condiziona il diritto dei cittadini a provvedere all'illuminazione delle sepolture in maniera diversa dall'energia elettrica.

g) Nel caso di ampliamento delle opere cimiteriali, di costruzione di nuovi cimiteri o di rifacimento parziale o totale della struttura impiantistica a seguito di esumazioni o altre cause non imputabili al Concessionario, la realizzazione degli impianti elettrici di illuminazione votiva in dette zone dovranno essere effettuati esclusivamente dal medesimo Concessionario come previsto dall' art. 6 del presente contratto. In ogni caso, i nuovi impianti realizzati durante il periodo di efficacia della concessione e che non risultano ammortizzabili, potranno essere riscattati al termine del contratto a prezzo di perizia o in

alternativa, ai sensi dell'art.165, comma 6, D.Lgs. 50/2016, daranno diritto al Concessionario di chiedere il riequilibrio economico-finanziario della concessione, da attuarsi anche tramite protrazione della durata della concessione. Si precisa che con specifico riferimento ai lavori non ammortizzabili, i provvedimenti atti a rideterminare l'equilibrio economico-finanziario, verranno adottati solamente quando l'importo degli stessi supera il 10 % dei costi di gestione annuali di gestione del servizio come indicati nel Piano Economico Finanziario. L'eventuale subentrante per qualsiasi motivo nella concessione, dovrà rifondere al concessionario il corrispettivo del valore di stima degli impianti rimasti inattivi al momento della cessazione e di quelli attivi, il cui ammortamento non si è ancora perfezionato.

ART. 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI - Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose trovatisi nei recinti dei cimiteri causati dall'impianto elettrico da esso installato o da lavori in corso in fase di installazione.

Il Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra il Concessionario ed i terzi.

ART. 16 - PENALI - In caso di inadempimento alle disposizioni del presente contratto dovuto a negligenza del Concessionario, questa sarà tenuta al pagamento di una penale di importo compreso tra Euro 50,00 ed Euro 250,00.

- per ogni utente che non venga allacciato alla rete entro 7 giorni dalla data della sua richiesta: Euro 100,00 (cento);
- per ogni lampada spenta e non riattivata entro 3 giorni dalla

segnalazione: Euro 50,00 (cinquanta).

➤ Per ogni impianto generale spento e non riattivato entro 24 ore dalla segnalazione : Euro 250,00 (duecentocinquanta)

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che potrà rispondere entro 15 giorni o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ricorrono i presupposti, procederà all'applicazione delle penali ed attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dalla medesima.

ART. 17 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1) La concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dall'articolo 175 co. 1 lett. b) c) ed e) del D. Lgs. 50/2016, qualora le circostanze a fondamento delle modifiche non siano imputabili alla condotta del Concessionario, fermo in pregiudicato che in tali ipotesi il Comune dovrà mantenere l'equilibrio economico finanziario del piano mediante le seguenti modifiche:

- ridefinizione delle tariffe e del canone annuo da versare al Comune
- rideterminazione delle condizioni di equilibrio della concessione da parte dell'Amministrazione comunale;
- protrazione della durata della concessione nei casi ammessi

dall'articolo 175 D. lgs. 50/2016 co. 1 lettere b) c) ed e);

- combinazione degli strumenti di cui sopra.

In particolare le condizioni cui far riferimento per adottare i necessari provvedimenti atti a rideterminare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione potranno riguardare un diverso regime fiscale o tariffario, ovvero leggi, regolamenti, o altre modifiche sopravvenute ed esterne alla volontà delle parti, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva rispetto a quelle poste a base dell'offerta, e, per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo piano, il Concessionario ha diritto di chiedere la modifica.

Nel caso di nuovi lavori di ampliamento e modifica degli impianti elettrici votivi intervenuti in corso di gestione del servizio e non previsti nei documenti programmatici dell'ente al momento della stipula della concessione, tali lavori verranno affidati al concessionario senza necessità di ulteriori procedure di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, e pertanto sarà necessario rideterminare l'equilibrio economico-finanziario attraverso le modalità individuate al comma 1 del presente articolo.

Parimenti la revisione delle condizioni contrattuali sarà attivata nel caso in cui si manifestino rilevanti modifiche alla domanda del servizio da parte dell'utenza per eccezionali ed imprevedibili mutate condizioni nel contesto socio economico che comportino un decremento della domanda superiore al 10% annuo reiterato per più di 5 anni anche non

consecutivi. Un tanto viene previsto quale presupposto per la modifica del contratto considerando tali situazioni derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico, ma da un contesto sociale in repentino cambiamento.

Qualora gli strumenti sopra individuati non siano sufficienti/attuabili per riportare in equilibrio il piano economico finanziario si dovrà procedere alla risoluzione del contratto e il concessionario avrà diritto:

- a) al valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non sia stata completata, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) alle penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) il valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

Tali valori potranno essere rimborsati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario subentrante, a seguito di procedura di gara.

2) Nel caso in cui nel corso del contratto si verificano delle modifiche a favore del Concessionario tali da migliorare sensibilmente le condizioni di base del piano economico finanziario le parti contraenti si accorderanno per una revisione della concessione in favore del Comune sotto forma di un aumento del corrispettivo di concessione o altra forma da concordare fra le parti.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RAPPORTI ECONOMICI- Impregiudicata ogni altra azione anche a norma del

codice civile, il concedente può risolvere ogni rapporto con il concessionario, nei seguenti casi:

1- quando il concessionario si venga a trovare in fase di gestione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 c. 1 del d. Lgs. 50/2016;

2 - applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;

3 - esecuzione delle opere in modo gravemente difforme dalle prescrizioni tecniche previste all'art. 6 della presente convenzione;

4 - sospensione delle attività di gestione degli impianti per fatti imputabili al concessionario;

5 - violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

6 - cessione della concessione a terzi in tutto o in parte;

7 - violazione degli obblighi della presente concessione in merito alla presentazione di garanzie e coperture assicurative;

8 - cessione indebita di quote societarie con indebita alterazione della struttura societaria;

Il contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 165 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 in caso di mancato finanziamento entro 12 mesi decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Comunale ed il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle progettuali.

Le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo comportano altresì la risoluzione dei contratti stipulati dal concessionario per dare esecuzione alla presente convenzione senza oneri per il medesimo concedente.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RAPPORTI ECONOMICI – Qualora il rapporto di concessione venga revocato per ragioni di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario quanto segue:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non sia stata terminata, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della revoca della concessione;
- c) il valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

Le somme in questione così introitate dal concessionario dovranno essere destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario stesso e saranno indisponibili da parte di quest'ultimo, fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 20 – RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E RICHIAMO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – Il Concessionario si obbliga a osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e altresì a fare rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa,

sanitaria , di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il Concessionario dichiara di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Dichiara di essere a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 21 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI – L’esecuzione dei lavori e l’erogazione dei servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene dei lavori e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i. e di ogni altra disposizione normativa applicabile in materia.

ART. 22 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO – Sarà possibile sostituire il Concessionario in corso di gestione nei casi e nei limiti di cui all’art. 175 del D. lgs. 50/2016

ART. 23 - RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente contratto.

L'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Il Concessionario che avesse notizia dell'inadempimento da parte di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Concedente e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Il Concessionario dovrà garantire il rispetto di tale disposizione anche da parte di sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali dagli stessi posti in essere per attività connesse con l'esecuzione della presente convenzione.

I lavoratori che saranno impegnati nella realizzazione delle opere dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.81/2008, come integrato dall'articolo 5 della legge 136/2010.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività di cantiere, la bolla di consegna del materiale utilizzato per la realizzazione delle opere dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi impiegati.

Il Concessionario comunica inoltre che il numero di conto corrente

bancario dedicato alle commesse pubbliche su cui effettuare i movimenti di denaro connessi al presente contratto e il seguente:

[•]

e che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:

[•] codice fiscale [•]

[•] codice fiscale [•]

ART. 24 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o interpretazione del presente atto, che le parti non riescano a comporre bonariamente, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione del ricorso alla procedura arbitrale. Foro competente è esclusivamente quello di [•].

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione del presente atto e ai conseguenti adempimenti sono e resteranno ad esclusivo carico del Concessionario.

ART. 26 - CLAUSOLA DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione di questo contratto che nel comune interesse e vantaggio consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dell'intervento.

ART. 27 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Concessionario elegge domicilio in [•] presso [•], recapito presso il quale saranno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti il presente atto salvo l'utilizzo della PEC al seguente indirizzo [•]

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

ART.28 - RINVIO

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente atto, le parti fanno rinvio alla disciplina del Codice dei contratti e delle concessioni applicabile alla fattispecie.

Fanno parte integrante e vengono espressamente richiamate le clausole specifiche della proposta avanzata dal Concessionario, dell'offerta tecnica ed economica presentata in gara e quelle indicate negli atti disciplinanti la gestione dell'impianto

Il presente atto, essendo soggetto all'I.V.A., viene registrato con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

* * *

Trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. si richiede la registrazione del presente atto, con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Il presente atto viene firmato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale effettuato da me, Segretario

Generale, degli strumenti informatici su [•] ([•]) pagine a video.

Il presente contratto ha [•] allegati ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli allegati il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

[•] (firmato digitalmente)

IL TITOLARE DELL'IMPRESA

[•] (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

[•] (firmato digitalmente)

Allegato 6

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AGLI UTENTI

Art. 1

La richiesta di allacciamento deve essere effettuata dall'utente presso gli uffici della Concessionario, telefonicamente al numeroo al Numero Verde dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 oppure all'indirizzo mail.....

Art. 2

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno consecutivo. Il contratto si intende rinnovato di anno in anno per tacito consenso. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente deve essere notificata alla Concessionario almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata, fax o mail

Art. 3

L'importo dell'abbonamento annuo per ogni lampada ad accensione continua deve essere versato in forma anticipata e viene fissato dall'Amministrazione Comunale. Nel canone sono comprese:

- le spese di manutenzione
- le riparazioni
- il ricambio delle lampadine
- il consumo di energia elettrica

Sono escluse dal canone le spese di esazione.

Art. 4

Il pagamento del canone annuo verrà inviato dalla Concessionario tramite bollettino postale e può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale/bancario o tramite pagamento on line entro la data di scadenza indicata.

Art. 5

Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile la Concessionario concessionaria potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.

In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, oltre al saldo dovuto, l'utente dovrà pagare nuovamente la tariffa di allacciamento. Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto al concessionario, con l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento.

Art. 6

L'utente è tenuto a comunicare con sollecitudine alla Concessionario ogni variazione riguardante l'intestazione dell'utenza, cambio di indirizzo onde evitare disguidi postali e conseguente sospensione dell'energia elettrica per insolvibilità.

In mancanza il Concessionario potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali telefoniche, postali o di ricerca anagrafica.

Art. 7

Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui l'esercizio dovesse essere sospeso per riesumazione o spostamento del defunto illuminato di cui l'utente è tenuto a darne comunicazione scritta o telefonica.

Art. 8

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, colore, tensione e potenza; esse saranno fornite esclusivamente dalla Concessionario.

Art. 9

Gli impianti (eccettuati gli apparati decorativi e tutto quanto non costituisce attrezzatura elettrica) vengono eseguiti esclusivamente dalla Concessionario, la quale ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata della concessione.

Art. 10

La Concessionario non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente, per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per uragani, incendi, scioperi ed in genere per fatto di terzi. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.

Art. 11

La Concessionario si riserva il diritto, avutane l'autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, di modificare i presenti canoni di abbonamento e di allacciamento in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 12

Gli utenti avranno accesso agli atti di loro interesse ai sensi e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e s.m.

Con la stipula della richiesta di allacciamento alla rete elettrica votiva, l'utente autorizza il concessionario al trattamento dei propri dati anagrafici in osservanza del D. lgs 196/2003 ai soli fini connessi alla corretta gestione del rapporto d'utenza